

FACOLTÀ SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze Politiche
Classe 36 – Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

REGOLAMENTO DIDATTICO
Approvato dal CCdS il 16 settembre 2008

TITOLO 1
ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 Corso di Laurea

Il Corso di Laurea (CdL) in Scienze Politiche è istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari ai sensi dei D.M. 270/2004, D.M. 16 marzo 2007, DM 544/2007 e delle linee guida del MUR del 26 luglio 2007. La durata legale del corso di studio è di tre anni.

Art. 2 Obiettivi formativi

Il carattere marcatamente interdisciplinare conferito al CdL in Scienze Politiche dagli insegnamenti previsti consegna al laureato non solamente una pluralità di strumenti conoscitivi, ma anche una duttilità mentale e una capacità di adattamento che appaiono fondamentali ai fini degli sbocchi lavorativi. La promozione di attività seminariali, il rilievo impresso alle lingue straniere e il forte incoraggiamento al compimento di una parte del percorso di studi all'estero nell'ambito del programma *Erasmus-Socrates* (35 scambi attivati ad oggi), delle borse *Globus* (sedi: Cina, Brasile, Senegal), dei tirocini (*In Time 36*, Mae-Crui, Unioncamere ecc., nonché gli *stages* formativi nell'ambito del programma regionale *Master and Back*) contribuiscono infine ad ottimizzare nel laureato autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendere.

Il Corso prevede un primo anno in comune, durante il quale vengono impartiti insegnamenti di base propri delle Scienze Politiche; in particolare: Statistica, Economia Politica, Storia Moderna e Contemporanea, Istituzioni di Diritto Pubblico, Sociologia. Tali insegnamenti forniscono sia la preparazione di base interdisciplinare propria delle Scienze Politiche, sia il livello di conoscenze adeguato a una scelta consapevole del percorso successivo e all'efficace utilizzo/spesa di esso. A tali insegnamenti si aggiunge quello della Lingua Inglese quale fondamento delle abilità linguistiche richieste e contemplate dal CdL.

A partire dal secondo anno, il Corso si articola in tre orientamenti, che rispondono agli obiettivi formativi specifici sotto esplicitati:

1. Orientamento in Relazioni internazionali:

Tale orientamento intende formare un laureato in grado di inserirsi negli ambiti lavorativi delle organizzazioni che operano nell'ambito internazionale. Pertanto, il percorso formativo specifico dello studente in questo orientamento viene costruito privilegiando tra le discipline caratterizzanti previste nella Classe 36 quelle materie che sviluppano maggiormente l'elemento internazionale dal punto di vista storico-politologico, economico, giuridico.

In aggiunta alla Lingua Inglese, viene inserita la conoscenza di una ulteriore Lingua straniera con l'estensione della gamma delle scelte, oltre alle lingue europee, alle lingue araba e cinese.

Vengono inoltre valorizzate le materie di settori affini di vocazione prettamente internazionalistica, al fine di massimizzare le conoscenze e le competenze utili ad affrontare situazioni complesse quali sono quelle riferibili ai processi di globalizzazione nei loro aspetti politico-economici e culturali. Lo studente sarà incoraggiato a partecipare ai programmi di studio, borse e tirocini all'estero.

2. Orientamento in Scienze sociali

Tale orientamento intende approfondire gli strumenti teorici e metodologici delle discipline sociali che consentono di analizzare gruppi umani (organizzazioni, comunità territoriali), sistemi e processi sociali al fine di individuarne meccanismi di funzionamento, ma anche criticità, dinamiche di mutamento al fine di migliorarne la *governance*.

Pertanto, il percorso formativo specifico dello studente privilegia tra le discipline caratterizzanti previste nella Classe 36 quelle materie che sviluppano maggiormente l'analisi delle moderne società complesse nel campo dei processi politici, dei processi economici e del mercato del lavoro, dei processi comunicativi.

Particolare attenzione sarà data all'acquisizione della strumentazione metodologica e tecnica per la costruzione, la lettura e l'interpretazione di indicatori empirici di tipo qualitativo e quantitativo.

Le conoscenze acquisite serviranno a sviluppare nel laureato una serie di capacità fondamentali per la *governance* dei meccanismi e dei processi sociali, che saranno sviluppate attraverso percorsi trasversali all'interno delle diverse discipline e rafforzate da laboratori tematici e stage formativi. Attraverso esercitazioni interne ai corsi e laboratori verrà sviluppata la capacità di operare con i gruppi e in gruppi di lavoro e le capacità comunicative, indispensabili per muoversi con competenza nelle istituzioni pubbliche e private.

3. Orientamento in Studi storico-politici

Tale orientamento intende offrire allo studente le conoscenze e le competenze metodologiche proprie di una formazione interdisciplinare, prevalentemente incentrata sui settori giuridico - istituzionale, storico e della scienza politica.

Tale formazione consente al laureato di realizzare analisi delle strutture e dei processi fondamentali delle società contemporanee, tanto in una prospettiva comparata estesa all'ambito dei sistemi politici occidentali, quanto in riferimento all'analisi di sistemi politici particolari, specialmente quello nazionale.

Pertanto, il percorso formativo specifico dello studente con orientamento negli Studi storico-politici privilegia tra le discipline caratterizzanti previste nella Classe 36 quelle materie che valorizzano maggiormente gli elementi politologici, storico-politico e politico-economico e giuridico.

Oltre alla Lingua Inglese, si è proceduto all'inserimento della seconda lingua (europea) fra le materie affini. Lo studente sarà inoltre fortemente incoraggiato a partecipare ai programmi di studio e ai tirocini attinenti alle attività didattiche svolte nell'ambito dell'orientamento.

La descrizione dettagliata del Corso, i risultati di apprendimento attesi, gli sbocchi occupazionali, nonché la sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni e la sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 Articolazione del CdL

Il CdL in Scienze Politiche si articola, a partire dal secondo anno, in tre orientamenti (Relazioni internazionali; Scienze sociali; Studi storico-politici) secondo il piano riportato nell'allegato 2 - Tabella A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La medesima verrà aggiornata automaticamente sulla base delle delibere del Consiglio di Corso di Studio.

In base a quanto stabilito dall'art. 15 comma 3 del RAD, la Tabella A riporta:

- a) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- b) i crediti assegnati ad ogni insegnamento;
- c) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- d) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- e) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale (per le caratteristiche della prova finale si veda il successivo art. 15);
- f) i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9, dei DD. MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;

g) i requisiti di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore (17 docenti) e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 50%.

Le attività didattiche si svolgono nei periodi definiti dal calendario accademico di facoltà (art. 17 RAD); gli insegnamenti da 10 crediti formativi universitari (CFU) si svolgono di norma entro un singolo semestre, mentre quelli da 5 CFU si svolgono entro un modulo.

La descrizione delle attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio sono reperibili nella pagina internet di ciascun docente.

Entro il secondo semestre del primo anno, lo studente è tenuto ad indicare l'Orientamento prescelto.

Art. 4 Requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Corso è necessario il diploma di scuola secondaria superiore o titolo straniero riconosciuto idoneo, e il possesso di nozioni di base in ambito storico-politico, sociale e quantitativo (in particolare, analisi statistica dei dati).

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno svolgere obbligatoriamente dei test preliminari non selettivi in ingresso, atti a consentire una valutazione orientativa a cui fare seguire eventuali interventi mirati per colmare le carenze rilevate in itinere.

Sulla base di iniziative già sperimentate con successo negli ultimi anni accademici, saranno attivati, inoltre, accordi con alcuni istituti superiori per favorire programmi integrativi di formazione nelle scienze sociali da svolgersi in collaborazione tra scuola secondaria e università.

Art. 5 Modalità di iscrizione

Le modalità di iscrizione al corso sono disciplinate interamente dal Regolamento d'Ateneo per gli studenti.

L'iscrizione può essere a tempo pieno o a tempo parziale.

Gli studenti iscritti "a tempo parziale" hanno la facoltà di conseguire il titolo di studio lungo un arco di anni accademici non superiore a 6 anni senza cadere nelle condizioni di fuori corso e usufruendo della riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti come indicato nel Regolamento Tasse e Contributi (art 27 RAD).

In base all'art. 19, comma 8, del RAD non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un Corso di studio in Università italiane. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.

Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere crediti a valere su corsi universitari esteri determinando i modi e i tempi di acquisizione. In mancanza di tale riconoscimento lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare Corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

Art. 6 Crediti formativi e impegno degli studenti

A ciascun credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per lo studente comprensive di ore di lezione, laboratorio, tirocinio, conoscenza delle lingue, e di ore di studio individuale necessarie per il superamento dell'esame.

Nel carico standard corrispondente a un credito rientrano di norma 6 ore, dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare alla frequenza di esercitazioni, laboratori e allo studio individuale; la frazione dell'impegno orario complessivo riservata a quest'ultimo non può essere inferiore al 50%.

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti (art. 10 del RAD).

I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame (per le modalità d'esame si veda il successivo art. 10)

Art. 7 Crediti a scelta dello studente

Gli studenti dispongono di 15 crediti a scelta dello studente, la cui collocazione nel Piano di studi varia a seconda dell'Orientamento, che possono essere acquisiti frequentando corsi non previsti nel Piano di studi del Corso - agli studenti è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo - partecipando ad altre attività formative come i seminari e i laboratori, purché coerenti con il percorso formativo, oppure, a seconda dell'orientamento prescelto, svolgendo un tirocinio facoltativo presso aziende ed enti pubblici.

Per le modalità di acquisizione dei crediti a scelta dello studente si rimanda al "Regolamento di Facoltà sui crediti liberi" e al "Regolamento di Facoltà sui tirocini".

Art. 8 Propedeuticità

Nel Corso di Laurea non sono previste propedeuticità formali o sostanziali. Tuttavia, ai fini dell'organicità della preparazione, si suggerisce di seguire l'ordine degli esami indicato nel Piano di studi (Allegato 2 - Tabella A).

Art. 9 Frequenza

La frequenza alle lezioni, pur non essendo obbligatoria, è tuttavia altamente consigliata. I singoli docenti possono prevedere forme di incentivazione alla frequenza.

Art. 10 Esami di profitto e altre modalità di verifica

In base all'art. 2 del RAD, gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento. Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica con riferimento a corsi di insegnamento conclusi.

Per sostenere gli esami sino al 31 marzo dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione non è richiesta reinscrizione.

I periodi nei quali si svolgono le prove di verifica, il numero degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno sono definiti dal Calendario Accademico di Facoltà. Le date degli appelli, fissate tenendo conto di tutte le esigenze didattiche della Facoltà, sono rese pubbliche con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà o al responsabile del corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Gli esami di profitto sono pubblici e possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto deciso da ciascun docente che ne darà comunicazione nel sito del proprio insegnamento all'inizio di ogni anno accademico.

Nel caso di insegnamenti da 10 CFU di cui sono contitolari due docenti, questi partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

La votazione degli esami va espressa sempre in trentesimi.

Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

Art. 11 Commissioni per gli esami di profitto

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate, su delega del Preside, dal Presidente del CdL all'inizio di ogni anno accademico.

Le commissioni sono composte da almeno 2 membri.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore designato dal Preside.

Compongono la commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, su proposta del presidente della commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio cui fa capo il Corso di Studio.

Il presidente della commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.

Art. 12 Studenti fuori corso, casi di decadenza e rinuncia

In base all'art. 27 del RAD lo studente si considera fuori corso quando non ha conseguito il titolo di studio nei tempi curriculari previsti, ovvero 3 anni accademici. E' fuori corso lo studente che non ha conseguito il titolo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione.

Lo studente decade dallo status di studente qualora non abbia superato alcun esame di profitto o conseguito alcun credito durante un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso, ovvero in 6 anni.

Lo studente può, in qualunque momento, rinunciare agli studi intrapresi e chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi.

Lo studente che sia incorso nella decadenza o che abbia rinunciato agli studi intrapresi può ottenere il reintegro nella qualità di studente col riconoscimento dei crediti acquisiti presentando apposita domanda e pagando gli importi stabiliti dal Regolamento Tasse.

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 270/2004 i Consigli di Corso di Studio valutano le istanze di riconoscimento della carriera presentate dagli studenti dichiarati decaduti o rinunciatari.

Art. 13 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio all'estero

Il CdL incoraggia fortemente gli studenti al compimento di una parte del percorso di studi all'estero nell'ambito del programma Erasmus-Socrates e delle borse Globus.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nell'ambito dei Programmi di mobilità internazionale, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 25 del RAD.

Art. 14 Riconoscimento crediti

Il Consiglio di Corso di Studio delibera sull'approvazione delle domande di passaggio da un altro Corso di studi dell'Ateneo o di altre Università secondo le norme previste dall'art. 23 del RAD.

Nella valutazione delle domande di passaggio si terrà conto delle specificità didattiche e dell'attualità dei contenuti formativi dei singoli esami sostenuti, riservandosi di stabilire di volta in volta eventuali forme di verifica ed esami integrativi.

Il numero dei crediti formativi universitari riconoscibili ai sensi dell'art.5 ,comma 7 del D.M. n. 270/2004 non può essere superiore a 60.

Per gli studenti che presentano domanda di passaggio al CdL in Scienze Politiche il riconoscimento di crediti per esami con denominazione uguale a quella degli esami di Scienze Politiche è automatico; in tutti gli altri casi il riconoscimento è deciso dal Consiglio del CdS su proposta del Presidente anche in base alle istanze già accolte in precedenza.

Art. 15 Prova finale

La prova finale, alla quale sono attribuiti 5 CFU (Allegato 2 - Tabella A) consiste nella preparazione e presentazione di una relazione scritta (da un minimo di 20.000 battute ad un massimo di 40.000) su un argomento concordato con un docente del Corso di Laurea. Nella prova finale, che non richiede contributi originali, il candidato, a completamento del suo percorso formativo, deve dimostrare di aver acquisito capacità di analisi e di esposizione.

Lo studente che abbia conseguito almeno 150 crediti concorderà un argomento di discussione con un docente ufficiale – afferente al Corso di Laurea – di un insegnamento nel quale ha sostenuto esami e ottenuto i relativi crediti; presenterà quindi una relazione scritta.

Art. 16 Commissione di laurea

La commissione per la valutazione degli esami finali di laurea è composta da un minimo di sette professori o ricercatori strutturati.

La composizione e la presidenza della commissione di laurea è stabilita dal presidente del CdL, su delega del Preside di Facoltà.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 17 Esame di laurea, determinazione del voto di laurea e conseguimento del titolo

Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua inglese, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, e deve aver predisposto un elaborato finale secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

La commissione di laurea valuta la prova finale attribuendo i relativi crediti ed assegnando un voto in centodecimi (con eventuale lode). Il voto finale di laurea è composto dalla media degli esami ponderata per i relativi crediti, escludendo gli esami coi voti più bassi (sino a un massimo di 10 crediti) e le prove idoneative, e da una eventuale maggiorazione di punti che, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Facoltà, dipende dai tempi di laurea, dalla carriera dello studente e dalla qualità dell'elaborato finale. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la

maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della relazione finale.

Per la definizione precisa dei criteri di determinazione del voto di laurea si rimanda al Regolamento Didattico di Facoltà.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Ai fini del superamento dell'esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione.

Al presidente della commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al Corso di Studio.

Lo svolgimento degli esami finali di laurea è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

A coloro che conseguono la laurea alla fine del completamento del CdL in Scienze Politiche compete la qualifica accademica di dottore in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Art. 18 Organizzazione e Gestione del Corso di Studi

L'organizzazione della gestione del CdL, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della didattica, è basata su sistemi di controllo e gestione per la qualità riconosciuti dall'Ateneo (sito web: <http://www.unica.it/progettoqualita/index.php>). In ragione di ciò il Consiglio di Corso di Laurea nomina un responsabile per la qualità che rimane in carica per un triennio.

Al fine di assicurare l'efficacia dei processi di apprendimento, è prevista la figura del coordinatore d'orientamento (c.o.); si tratta di un docente del corso che, su delega del Presidente, ha il compito di monitorare la performance accademica degli studenti iscritti ai singoli Orientamenti: in particolare, la progressione negli studi e i tassi di abbandono, in forma sia di mancata iscrizione sia di trasferimenti ad altro Corso. Valuta altresì la soddisfazione degli studenti e altri elementi utili ai fini del controllo e della gestione della qualità dei processi formativi.

La valutazione delle attività didattiche è basata sugli esiti dei questionari compilati dagli studenti e dai risultati dell'indagine annuale condotta dal Consorzio AlmaLaurea.

Tutta la documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte del Consiglio di Corso di Studio che costituiranno la base per le eventuali proposte di intervento.

Art. 19 Impegni dei docenti

In base all'art. 17 del RAD i docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza per lo svolgimento dell'attività didattica, di orientamento e tutorato.

Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti (sia iscritti che potenziali), i docenti prima dell'inizio dell'anno accademico sono tenuti a inserire nella pagina web del proprio insegnamento le seguenti informazioni: obiettivi generali del corso, obiettivi specifici di apprendimento, metodo di apprendimento, argomenti del programma di insegnamento, eventuali esercitazioni, testi e materiale didattico consigliato, metodi di verifica.

Nell'ambito delle attività di orientamento e tutorato i docenti devono garantire un numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti non inferiore a due per settimana, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dell'anno accademico sul sito internet del Corso di Studi.

TITOLO 2 ORGANI DEL CORSO DI STUDIO E RELATIVE COMPETENZE

Art. 20. Organi del Corso di Studio

Sono organi del Corso di Studio il Consiglio e il Presidente.

Art. 21. Consiglio di Corso di Studio

In base all'art. 28 dello Statuto d'Ateneo il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche ha istituito il Consiglio di Corso di Studio (CCdS) con delibera approvata in data 15 luglio 2008.

Art. 22. Composizione del Consiglio di Corso di Studio

Il CCdS è composto:

- a) dai professori e dai ricercatori che svolgono attività didattica nell'ambito dei Corsi di studio afferenti alla Classe, compresi i titolari di contratti sostitutivi;
- b) dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% delle altre componenti, eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento delle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 23. Numero legale

Il numero legale viene computato in base al numero dei professori e ricercatori che hanno optato per l'afferenza al Corso di Studio e che nel medesimo sono titolari di corsi con incarico di supplenza e/o affidamento.

I professori a contratto e le altre rappresentanze non sono computati ai fini del numero legale del Consiglio di Corso di Studio, ma hanno diritto di partecipare e votare come anche i docenti che in esso svolgono attività didattica, pur afferendo ad altri Corsi di Studio.

Art. 24. Competenze del Consiglio di Corso di Studio

Il CCdS:

- a) stabilisce i contenuti didattici e le modalità dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro e promuove nuove modalità didattiche;
- b) propone al Consiglio di Facoltà il piano di attivazione e copertura degli insegnamenti;
- c) al fine di una costante assicurazione della qualità della didattica, delibera in merito al sistema da adottare per la gestione del CdS; le responsabilità di gestione specifiche del Consiglio di CdS sono individuate, pertanto, in base a tale sistema ma devono far necessariamente riferimento ai seguenti processi:
 - individuazione delle esigenze delle parti interessate al corso: mondo del lavoro, docenti, studenti iscritti e potenziali, personale tecnico-amministrativo;
 - definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi di apprendimento del Corso;
 - definizione delle politiche del CdS;
 - definizione del piano di studio e della pianificazione dello svolgimento dell'attività formativa;
 - definizione dei criteri di gestione della carriera degli studenti;
 - erogazione del processo formativo e della valutazione dell'apprendimento degli studenti;
- d) è responsabile dell'attività di autovalutazione, di riesame e delle iniziative volte ad assicurare la qualità della didattica;
- e) nomina il Gruppo di Autovalutazione;
- f) predisporre per il Consiglio di Facoltà le relazioni sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla attività valutativa;
- g) formula al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito a quanto attiene ai Corsi di studio;

- h) delibera in merito ai piani di studio, ai trasferimenti, ai passaggi, alla convalida di esami e su eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;
- i) organizza l'attività di tutorato, di orientamento e di tirocinio per gli studenti iscritti;
- j) esamina le proposte della Commissione paritetica di cui all'art. 33 dello Statuto d'Ateneo;
- k) elegge il Presidente del Consiglio di CdS.

Art. 25 Presidente del Consiglio di Corso di Studio

Il Presidente del Consiglio di CdS è eletto dal Consiglio, nella sua composizione più ampia, tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno afferenti, dura in carica tre anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Per l'elezione del Presidente il Consiglio è convocato dal Decano dei professori ordinari afferenti al Consiglio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di CdS;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- c) su delega del Preside, nomina le commissioni per gli esami di profitto e le commissioni per gli esami di laurea;
- d) provvede alla organizzazione dell'attività didattica sulla base di quanto previsto dal sistema di gestione del CdS e sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di CdS, coordinandosi con il Preside della Facoltà;
- e) delega i responsabili del coordinamento degli Orientamenti.

Art. 26 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento, approvato secondo quanto stabilito dall'art. 64 dello Statuto d'Ateneo, entra in vigore a partire dall'anno accademico 2008-09 e si applica al CdL in Scienze Politiche trasformato, attivato e disciplinato ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di Corsi di Studio.

Agli studenti iscritti a Corsi di Studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un Corso di Studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del previgente regolamento didattico del CdS.

Ai sensi dell'art. 15 del RAD il presente regolamento didattico è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

Allegato 1 – Descrizione dell'Ordinamento didattico (da RAD)

Allegato 2 – Attività didattiche per ambito, tipologia, docenti, anno e semestre